



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA
ISTITUTO COMPRENSIVO 2 "RITA LEVI-MONTALCINI"
VIA AVEZZANA, 123- 81055 - SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE)
0823-1703495
Codice Fiscale: 94017900617 - Codice Meccanografico: CEIC876008
Email: ceic876008@istruzione.it - PEC: ceic876008@pec.istruzione.it
sito: <http://www.ic2rlevi-montalcini-smcv.edu.it>

Al PERSONALE ATA
All'Albo Sicurezza – A tutti i plessi
All'Albo Sede
Al RLS

Oggetto: Uso dei DPI nella Scuola

La sottoscritta prof.ssa Giuseppina Verile , in qualità di datore di lavoro dell'Istituto Comprensivo 2 Rita Levi-Montalcini al fine dell'utilizzo dei DPI della scuola:

- VISTI gli art.: 15 del D.Lgs. n°81/08 (Misure generali di tutela);17 del D.Lgs. n°81/08 (Obblighi del datore di lavoro); 20 del D.Lgs. n°81/08 (Obblighi dei lavoratori-personale docente e non);l'art.36 e 37 del D.Lgs. n°81/08 (Informazione e formazione dei lavoratori);
- VISTO il D.M. del 10/03/1998 "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";
- VISTO il D.Lgs. n°106/09 "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n°81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- SENTITO il parere del R.S.P.P. e il R.L.S.

Dispone che

Si intende per Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

I DPI quindi devono essere impiegati (art. 75 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.) quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi o sistemi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

I DPI nella scuola devono essere utilizzati dai collaboratori scolastici nei momenti di esposizione ad agenti chimici, cioè durante le attività di pulizia dei locali con i prodotti forniti.

I collaboratori scolastici, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, lettera d) del D.Lgs 81/2008 e s.m.i., **DEVONO INDOSSARE i DPI** messi a loro disposizione.

I collaboratori scolastici DEVONO inoltre:

- Utilizzare i DPI in modo personale;
- Utilizzare i DPI in modo proprio e solo in ambito lavorativo; è assolutamente vietato l'utilizzo di DPI in ambito privato;
- Custodire i DPI, al termine delle attività, negli appositi spazi individuati in ogni scuola; è assolutamente vietato portare fuori dalla scuola i DPI forniti;
- Mantenere i DPI in un buono stato;
- Non apportare ai DPI modifiche di propria iniziativa;
- Non danneggiare i DPI in modo premeditato;
- Controllare la periodicità di sostituzione dei DPI, come indicato dal produttore nell'apposita documentazione tecnica;
- Segnalare difetti o inconvenienti, rilevati durante l'uso dei DPI, al preposto o al DSGA o al Dirigente scolastico;
- Chiedere al preposto o al DSGA o al Dirigente scolastico il reintegro dei DPI una volta usurati e non più idonei.

Le modalità di utilizzo dei DPI da parte dei collaboratori scolastici vengono controllate, quando ritenuto opportuno, dal preposto o dal DSGA o dal Dirigente scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giuseppina Verile
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93.